

COMUNE DI CEFALA' DIANA

PROVINCIA DI PALERMO

Spedizione Prot. n. 1313 Data 30/3/98

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 23/03/1998

OGGETTO: MODIFICA ARTT. nn. 4 - 5 e 10 ed integrazione del Regolamento comunale art. 12bis per l'assistenza di minori, gestanti e madri nubili L.n. 33/91 art.12.

L'anno millenovecento novantotto e questo giorno ventitre del mese di Marzo alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 17/03/98 n. 1135 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Monticelli Vincenzo

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 9 e assenti sebbene invitati n. 3

come segue:

Table with 8 columns: N. d'ord., COGNOME E NOME, Presente, Assente, N. d'ord., COGNOME E NOME, Presente, Assente. Lists council members and their attendance status.

COMUNE DI CEFALA' DIANA PROV. DI PALERMO Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal 12 MARZO 1998 al 10 MAG. 1998, senza opposizioni. Cefala Diana li 11 MAG. 1998 INCARICATO PER LA TENUTA DELL'ALBO IL SEGRETARIO (Carmela Liardi)

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Con l'assistenza del Segretario comunale signor Dr. V. Enzo Di Benedetto

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - N° 16

MODIFICA ARTT. NN. 4-5 E 10 ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COM.LE
ART. 12 BIS PER L'ASSISTENZA DI MINORI, GESTANTI E MADRI NUBILI L.R
33/91 ART. 12.

OGGETTO:

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI

REGOLARITA' TECNICA:

per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere : FAVOREVOLE

Copia conforme all'originale

25 MAR. 1998

IL FUNZIONARIO
(Carmela Liardi)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

REGOLARITA' CONTABILE :

per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI LEGITTIMITA':

Il Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità, esprime parere



[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

EQUILIBRIO FINANZIARIO :

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi della Legge 8 Giugno 1990 art. 55

IMPUTAZIONE CONTABILE :

Somma da impegnare £:

Cap. Competenze / Residui

Oggetto:

Stanziamiento £.

Pagamenti e impegni £.

Disponibilità £.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IMPUTAZIONE CONTABILE:

Somma da impegnare £.
 Cap. Competenza / Residui
 Oggetto:

Stanziamento £.
 Pagamenti e impegni £.
 Disponibilità £.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IMPUTAZIONE CONTABILE:

Somma da impegnare £.
 Cap. Competenza / Residui
 Oggetto:

Stanziamento £.
 Pagamenti e impegni £.
 Disponibilità £.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PROPOSTA**

CONSIDERATO che per effetto della normativa di cui all'art. 12 della L.R. n. 33/91 (entrata in vigore il 19/06/1991) è stata trasferita dalla Provincia Regionale ai Comuni la competenza in favore dei minori, di gestanti e madri nubili prevista dal R.D. 8/5/1927, n.798 (convertito nella legge 6/12/1938 n. 2838 e modificata nonché con legge 23/12/1975, n. 698 scioglimento e trasferimento delle funzioni opere OMNI)

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 53 dell'8/8/1994 legittimata dal CO.RE.CO nella seduta dell'8/9/1994 con decisione nn. 12379/12496 con la quale è stato approvato il regolamento, costituito da n. 15 articoli, per l'assistenza in favore di minori, gestanti e madri nubili di cui alla L.R. n. 33/91,

DATO atto che per quanto concerne la misura di sussidui, premi e contributi relativi alle prestazioni inerenti ai sopracitati interventi assistenziali, provvisoriamente con detto atto deliberativo sono state recepite le tariffe in vigore presso la Provincia Regionale alla data di trasferimento delle competenze, salva una diversa successiva valutazione compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

E che pertanto visto "L'ART.4" che testualmente recita:

Gli interventi assistenziali in favore dei soggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 2 vengono attuati mediante le seguenti prestazioni:

- 1) Contributo una-tantum di pronto intervento dell'importo di £.150.000 per riconoscimento materno, da corrispondere alla donna che riconosca all'atto della nascita la propria creatura;
- 2) Sussidui di allattamento e allevamento alla madre naturale nella misura giornaliera di £. 5.000 per il primo figlio e £. 4.000 dal secondo figlio in poi;
- 3) Affidamento dei minori a terzi in allattamento e allevamento dietro corresponsione all'affidatario di un contributo giornaliero di £. 6.000;
- 4) Premio alla madre naturale che contrae matrimonio;
- 5) Premio alla madre naturale per la legittimazione o il riconoscimento del minore da parte del padre;
- 6) Ricovero in idoneo istituto;
- 7) Sussidui straordinari.

CONSIDERATO altresì che "L'ART. 5" prevede come limite massimo per usufruire del contributo il raggiungimento del 15° anno di età ;

VISTO "L'ART.10" che testualmente recita:

Nel caso di legittimazione o riconoscimento del minore illegittimo da parte del padre naturale, alla madre naturale già ammessa all'assistenza viene corrisposto un premio di denaro di £. 250.000 se il riconoscimento o la legittimazione avviene entro la data di compimento del 6° anno di età del minore o di £.150.000 se avviene successivamente a tale data e comunque entro il 15° anno di età. Tale premio è cumulabile con il premio di matrimonio di cui all'art. precedente.

COMUNE DI CEFALA' DIANA

(PROV. DI PALERMO)

REGOLAMENTO

PER L'ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI, GESTANTI E MADRI NUBILI
L.R. 23.05.1991, N° 33, ART. 12.-

ART. 1

Il presente regolamento disciplina, con riferimento alle art.12 della L.R. 23.05.1991, n.33 che attribuisce ai Comuni la competenza già demandata alla Provincia la erogazione dell'assistenza in favore dei minori, gestanti e madri nubili, residenti nel territorio del Comune di Cefalà Diana, secondo quanto previsto dal R.D. 8.05.1927 n.798 (convertite nella legge 6.12.1928 n.2838 e modificate con leggi 13.04.93 n.312 e 8.06.1942 n.826), nonché dalla legge 23.12.1975 n.698 e dal regolamento approvate con R.D. 29.12.1927 n.2822.

ART. 2

Le categorie degli assistibili vengono particolarmente in divduate nei seguenti soggetti:

- 1)Mineri illegittimi abbandonati e esposti all'abbandono;
- 2)Mineri nati da unioni illegittime, riconosciuti dalla sola madre, quando questa si trovi in stato di bisogno e provve da inoltre direttamente all'allattamento del proprie figlie;
- 3)Mineri legittimi, che versino in state di abbandono materia le e morale;
- 4)Gestanti e madri nubili e vedove che versino in state di bi sogno.

ART. 3

Per mineri illegittimi abandonati e esposti all'abbandono devono intendersi:

- a) i fanciulli abbandonati, figli di ignoti che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi del territorio comunale;
- b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nel Comune da unioni illegittime e denunciati alle state civile come figli di ignoti.

L'assistenza in favore dei suddetti soggetti viene attuata di regola con l'immediato ricovero presso l'istituto provinciale di assistenza all'infanzia (ex I.P.A.I.) e presso altre istituzioni idonee.

ART. 4

Gli interventi assistenziali in favore dei soggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 2 vengono attuati mediante le seguenti prestazioni:

- 1) Contributo una tantum di prete intervento dell'importo di £. 150.000 per riconoscimento materno, da corrispondere alla £. 300.000 donna che riconosca all'atto della nascita la propria creatura;
- 2) Sussidi di allattamento e allevamento alla madre naturale nella misura giornaliera di £. 5.000 per il primo figlio e £. 12.000 re £. 4.000 dal secondo figlio in poi; £. 8.000
- 3) Affidamento dei minori a terzi in allattamento e allevamento dietro corresponsione all'affidatario di un contributo giornaliero di £. 6.000; £. 12.000
- 4) Premio alla madre naturale che contrae matrimonio;
- 5) Premio alla madre naturale per la legittimazione e il riconoscimento del minore da parte del padre;
- 6) Ricovero in idoneo istituto;
- 7) Sussidi straordinari.

ART. 5

L'assistenza in favore di minori illegittimi può essere concessa sempreché il bambino non abbia compiuto gli anni sei e una volta concessa si estende sino (all'età prescritta per la)

alla maggiore età (18 anni)

%

%

ammissione dei fanciulli al lavoro dalle norme legislative vigenti (attualmente anni quindici ai sensi dell'art.3 della legge 17/10.1967 n.974).

ART. 6

La domanda di assistenza per l'ottenimento del sussidio di cui al n.3 dell'art.4 e contestualmente anche del contributo di cui al n.1 delle stesse art.4, deve essere presentata dalla madre naturale entro i sessanta giorni dalla nascita del bambino; se presentata in data successiva la concessione del sussidio avrà decorrenza dalla data di registrazione della domanda stessa nel registro protocelle del Comune.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1)Certificato di nascita del bambino.
- 2)Certificato di residenza della madre nel Comune di Cefalà Diana.
- 3)Stato di famiglia.
- 4)Certificato di stato libero e di vedovanza della madre.
- 5)Dichiarazione sostitutiva atto noterietà da cui risulti che la madre si trovi in stato di bisogno perché priva di redditi e provvista di redditi insufficiente alle esigenze di vita ed attestante inoltre che essa madre provvede direttamente all'allattamento del proprio figlio.

Alle madri vedove l'assistenza può essere concessa solamente se il decesso del coniuge sia avvenuto almeno trecento giorni prima della nascita del bambino illegittimo.

ART. 7

Il sussidio di cui al n°2 dell'art.4 ha carattere alimentare e lo stesso viene pagato all'avente diritto mensilmente tramite l'Econome e la Tesoreria Comunale.

%

%

Nel caso di mancata riscossione alle rispettive scadenze mensili per motivi non imputabili all'ente erogatore, la beneficiaria può ottenere il pagamento dei sussidi arretrati solo se dimostri la causa di forza maggiore che ne ha impedito la tempestiva riscossione.

In ogni caso la retreattività è ammessa nei limiti del periodo massimo compreso nell'anno finanziario in corso.

ART. 8

L'affidamento dei minori illegittimi a terzi in allattamento e allevamento può essere effettuato, con il consenso del Comune, solo se ricorrano comprovati e giustificati motivi che non consentano alla madre di provvedere direttamente all'allattamento e all'allevamento del proprio figlio perché fisicamente incapace di allattare o per ragioni di lavoro ed inoltre qualora si oppongano ragioni di indele igienico - sanitario o gravi motivi d'ordine morale.

La relativa istanza deve essere corredata da idonea documentazione comprovante che ricorra una o più delle condizioni sopra indicate.

L'affidamento di minori legittimi viene disposto invece direttamente dal Comune in ogni caso venga accertato lo stato di abbandono materiale e morale.

L'affidamento deve avvenire prioritariamente presso famiglie ovvero persone singole e comunità di tipo familiare e la scelta dell'affidamento deve dare garanzia di idoneità, serietà e moralità ineccepibile.

ART. 9

La madre naturale che contrae matrimonio perde il titolo all'assistenza, salvo a dimostrare che il marito rifiuti gli alimenti alla prole illegittima prenatalmente.

Alla madre naturale che perde l'assistenza viene però concesso un premio di matrimonio in denaro pari a dodici mensilità del sussidio di cui al numero 2 dell'art.4, indipendentemente dalla persona con cui ha contratto matrimonio e delle condizioni economiche del coniuge.

ART. 10

Nel caso di legittimazione o riconoscimento del minore illegittimo da parte del padre naturale, alla madre naturale già ammessa all'assistenza viene corrisposto un premio di denaro di (£.250.000) se il riconoscimento e la legittimazione avviene entro la data di compimento del 6° anno di età del minore e di (£.150.000) se avviene successivamente a tale data e comunque entro il (15°) anno di età. 18

Tale premio è cumulabile con il premio di matrimonio di cui all'articolo precedente.

ART. 11

I ricoveri di minori illegittimi in idonei istituti assistenziali e/o educativi possono essere disposti per una delle seguenti cause:

- 1) madre deceduta.
- 2) madre detenuta.
- 3) madre irreperibile.
- 4) madre dedita alla prostituzione.
- 5) madre priva di qualsiasi risorsa economica, che si trova in stato di bisogno e di abbandono.
- 6) malattie contagiose della madre.

I ricoveri dei minori legittimi che si trovano in stato di abbandono materiale e morale possono essere invece disposti ogni qual volta le circostanze lo consigliano, secondo valutazione da farsi caso per caso.

Art. 12

In casi particolarmente gravi ed urgenti, ai beneficiari del sussidio di cui al n.2 dell'art.4 possono essere concessi sussidi una tantum, in natura e in denaro, la cui misura sarà valutata caso per caso.

I suddetti sussidi sono finalizzati al superamento di situazioni impreviste ed eccezionali, tali da richiedere un intervento straordinario. * VEDI ALLEGATO A) 12 bis

ART. ~~12~~ 13

Le gestanti e madri nubili o vedove che versano in stato di bisogno oppure in una situazione di disagio familiare e sociale, possono essere ospitate, nel quadro di una più ampia tutela della maternità, presso case di accoglienza per gestanti e ragazze madri.

Alle stesse può essere inoltre concessa una assistenza economica nel quadro generale degli interventi in materia economica ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n.22, e del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 27/03/1992 riscontrata legittima dalla C.P.C. con decisione n.20302/20101 del 9/04/1992.

ART. ~~13~~ 14

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia socio-assistenziali e in materia di enti locali.

ART. ~~14~~ 15

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo preterio comunale per quindici giorni consecutivi.-

CONSIDERATO che l'aumento del costo della vita e del tasso di disoccupazione rendono necessario un aggiornamento degli importi previsti nonché delle modifiche e integrazioni dal regolamento, aumento del limite massimo di età in questione riguardanti:

- 1) il contributo una-tantum di pronto intervento in atto pari a £. 150.000 per riconoscimento materno; 2) il sussidio giornaliero di allattamento e allevamento alla madre naturale in atto pari a £. 5.000 per il 1° figlio e £. 4.000 dal 2° figlio in poi, il contributo giornaliero in atto di £. 6.000 da corrispondere all'affidatario per l'affidamento dei minori a terzi in allattamento e allevamento, nonché nel caso di legittimazione o riconoscimento del minore illegittimo da parte del padre naturale o il premio da corrispondere alla madre naturale ammessa all'assistenza in atto pari a £. 250.000 se il riconoscimento avviene entro il 6° anno di età e £. 150.000 se avviene successivamente e comunque entro il 15° anno di cui all'art. 10° del regolamento;

AL fine di una verifica sul raggiungimento dell'obiettivo prefissato e sui risultati ottenuti integrare detto regolamento con un nuovo articolo "12 bis" che stabilisce che il sussidio viene concesso dietro presentazione trimestrale di un certificato di allevamento rilasciato dall'Ufficiale Sanitario o dal medico curante.

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTA la L.R. 33/91, art. 12 :

PROPONE

-PER i motivi citati in premessa modificare gli articoli 4, 5 e 10 del regolamento per l'assistenza in favore dei minori, di gestanti e madri nubili ai sensi della L.R. 33/91, art. 12 dando atto che alla luce delle modifiche proposte i sopracitati articoli vengono riformulati nel testo integrale sotto riportato:

ART. 4

Gli interventi assistenziali in favore dei soggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 2 vengono attuati mediante le seguenti prestazioni:

- 1) Contributo una-tantum di pronto intervento dell'importo di £.300.000 per riconoscimento materno, da corrispondere alla donna che riconosca all'atto della nascita la propria creatura;
- 2) Sussidui di allattamento e allevamento alla madre naturale nella misura giornaliera di £.12.000 per il primo figlio e £. 8.000 dal secondo figlio in poi;
- 3) Affidamento dei minori a terzi in allattamento e allevamento dietro corresponsione all'affidatario di un contributo giornaliero di £. 12.000;
- 4) Premio alla madre naturale che contrae matrimonio;
- 5) Premio alla madre naturale per la legittimazione o il riconoscimento del minore da parte del padre;
- 6) Ricovero in idoneo istituto;
- 7) Sussidui straordinari.

ART. 5

L'assistenza in favore di minori illegittimi può essere concessa semprechè il bambino non abbia compiuto gli anni 6 e una volta concessa si estende sino alla maggiore età (18 anni).

ART.10

Nel caso di legittimazione o riconoscimento del minore illegittimo da parte del padre naturale, alla madre naturale già ammessa all' assistenza viene corrisposto un premio di denaro di £. 500.000 se il riconoscimento o la legittimazione avviene entro la data di compimento del 6° anno di età del minore o di £. 300.000 se avviene successivamente a tale data e comunque entro il 18° anno di età.

Tale premio è cumulabile con il premio di matrimonio di cui all'art. precedente.

- 2)Integrare altresì il regolamento di cui sopra con l'art. 12 BIS come di seguito riportato.

ART. 12 BIS

L'illegittimo assistito non potrà percepire il sussidio se non verrà esibito un certificato trimestrale di allevamento rilasciato dall'Ufficiale Sanitario, nei casi di grave impedimento detto certificato potrà essere sostituito da altro analogo rilasciato da un medico privato.



IL PROPONENTE

[Handwritten signature]

UFFICIO DI SEGRETERIA

Proposta depositata in segreteria

il 9.03.98

Data: 9.03.98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il Resp.le del Serv. Segreteria
(Carmelo Nardi)

[Handwritten signature]

Vincenzo Monticelli
f.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Rondello Ettore F.sco
f.to


IL SEGRETARIO

Dr. V. nzo Di Benedetto
f.to

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 25 MAR. 1998

Visto: IL SINDACO
IL SINDACO
(Giuseppe COSTANZA)



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8/6/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 9 MAR. 1998, primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

come prescritto dall'art. 11 L.R. 44/91 (N. 128 Reg. Pub.);

È stata trasmessa, con lettera n. 1313, in data 30/3/98 al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità;


— CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16 L.R. 44/91);

decorsi 20 gg. dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 18 L.R. 44/91);

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art. 18 L.R. 44/91).

li 21 APR. 1998



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]
DI BENEDETTI